



VADEMECUM CANCELLAZIONE A SEGUITO DI DECRETO DAL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Sono stati pubblicati il **27 dicembre 2024** [nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana i Decreti di cancellazione dal RUNTS \(p. 55\)](#), pertanto a partire da tale data, **decorrono i 30 giorni per gli adempimenti previsti nell'art. 2 dei Decreti.**

Si ricorda che [l'Ufficio Runts della Regione Siciliana il 16 dicembre 2024](#) ha pubblicato nel sito istituzionale, **9 Decreti di cancellazione degli enti trasmigrati che non hanno svolto sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) gli adempimenti richiesti dalla legge.**

Gli Enti in elenco, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla G.U.R.S., dovranno inoltrare all'Ufficio RUNTS la richiesta di parere, in merito alla devoluzione ad altro Ente del Terzo Settore del patrimonio residuo e dell'eventuale incremento di patrimonio, maturato con decorrenza dalla data di iscrizione nei registri regionali ODV e APS, ovvero la dichiarazione di assenza di patrimonio o di incremento patrimoniale, ai sensi degli articoli 9 e 50, comma 2 del CTS, dell'art. 25 del D.M. n. 106/2020 e della nota n. 11508 dell'08/08/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Le inadempienze sono sanzionabili ai sensi dell'art. 91 comma 2 del Codice del Terzo Settore e saranno segnalati alle competenti Autorità per gli adempimenti del caso.

La scadenza di tale adempimento è dunque il 26 gennaio 2025.



Alla luce di quanto sopra esposto, sono molteplici le casistiche che possono presentarsi rispetto ai decreti di cancellazione.

L'obiettivo del presente Vademecum è fornire una serie di strumenti operativi per la casistica specifica di Enti, che alla luce della cancellazione dal RUNTS, non intendono più proseguire la propria attività sociale e dunque procederanno allo scioglimento.

Non viene dunque trattata la casistica di Enti che intendono proseguire la propria attività come enti non profit generici o decideranno di iscriversi nuovamente al RUNTS come previsto dalla normativa vigente. Queste casistiche necessitano di un'analisi maggiormente approfondita e puntuale, in particolare nella valutazione dell'impatto del provvedimento sul patrimonio dell'Ente.

DOPO LA CANCELLAZIONE DAL RUNTS

1. ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER SCIOGLIMENTO DELL'ENTE

In base all'art. 25 c.2 del D.M. MLPS 106/2020:

“A seguito della ricezione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori sono tenuti a trasmettere all'Ufficio competente del RUNTS la richiesta di parere sulla base dell'atto di conclusione della liquidazione o delle scritture contabili da cui risulti la consistenza del patrimonio residuo oggetto di devoluzione.”

L'Ente, non avendo necessità di proseguire con la propria attività a questo punto dovrà convocare un'assemblea straordinaria dei soci che deliberi lo scioglimento, la liquidazione e la proposta di devoluzione del patrimonio residuo da comunicare al RUNTS.

Sarà compito del Consiglio Direttivo discutere in merito al provvedimento del RUNTS e convocare l'assemblea straordinaria dei soci secondo quanto previsto in statuto. (assemblea esempio allegato 1).

2. A CHI POSSO DEVOLVERE IL PATRIMONIO?

“L’art. 9 del CTS prevede che in caso di estinzione o scioglimento di un ente iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il patrimonio residuo sia devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente ...” Nota MLPS n. 6710 del 30 aprile 2024.

3. DEFINIZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO DELL’ASSOCIAZIONE E INVENTARIO

Il **patrimonio residuo** di un ente, in particolare un Ente del Terzo Settore (ETS), è costituito dai beni e dalle risorse che rimangono dopo che l’ente ha adempiuto a tutte le sue obbligazioni e impegni finanziari, ad esempio in caso di scioglimento o cessazione dell’attività.

In altre parole, si tratta della parte rimanente del patrimonio netto dell’ente una volta saldati tutti i debiti e le passività.

Qui di seguito un esempio indicativo e non esaustivo di composizione del patrimonio residuo.

Composizione del patrimonio residuo:

1. Beni materiali:

- Immobili (es. sedi, terreni).
- Mobili (es. attrezzature, arredi, veicoli).

2. Beni immateriali:

- Diritti (es. diritti d’autore, brevetti, licenze).
- Eventuali avviamenti residui legati all’attività.

3. Liquidità:

- Fondi disponibili nei conti correnti bancari o postali.
- Contanti in cassa.

4. Eventuali crediti residui una volta estinti tutti i debiti

5. Rimanenze:

- Materiali, scorte o beni destinati all'attività dell'ente che non sono stati utilizzati.

6. Investimenti finanziari:

- Partecipazioni o titoli detenuti dall'ente.

INVENTARIO del PATRIMONIO RESIDUO

Il liquidatore nominato dall'Associazione è tenuto a redigere un bilancio / rendiconto di liquidazione che dovrà evidenziare l'inventario dettagliato del patrimonio residuo (esempio allegato 2).

Se l'Associazione è inattiva da diversi anni è possibile che non ci sia più alcun patrimonio. In questo caso sarà necessario da parte del liquidatore dichiarare l'insussistenza di un patrimonio residuo da allegare al parere per il RUNTS.

4. INVIO DEL PARERE RICHIESTO AL RUNTS

Definito il valore del patrimonio residuo è necessario comunicare al RUNTS il suo eventuale valore e a quale Ente destinarlo in base a quanto previsto dalla normativa ed indicato in statuto (esempio allegato 3).

5. PARERE DI DEVOLUZIONE

Una volta ottenuto il parere dal RUNTS sarà necessario procedere alla devoluzione del patrimonio come indicato nella comunicazione.

L'Ente che riceverà il patrimonio residuo è tenuto a inviare una lettera di accettazione del patrimonio devoluto a firma del legale rappresentante dell'ente con l'indicazione del patrimonio accettato che dovrà corrispondere a quanto deliberato e devoluto.

6. ADEMPIENTI SUCCESSIVI

Una volta devoluto il patrimonio è importante ricordarsi di procedere alla chiusura:

- a. Di un eventuale conto corrente bancario o postale
- b. Alla cancellazione di utenze o altri contratti in essere
- c. Procedere alla chiusura del codice fiscale all'Agenzia delle Entrate



7. COSA ACCADE SE NON OTTEMPERO ALLA RICHIESTA ENTRO IL 26 GENNAIO 2025

A norma dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore, gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere del Runts sono nulli.

A norma dell'art. 91 del Codice del Terzo Settore in caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 5.000,00.